

# Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

## Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

### AVVISO

Per la presentazione delle domande per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 1 a 6 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore delle persone fisiche proprietarie di unità immobiliari destinate esclusivamente a uso abitativo privato, anche costituite in condominio, a sollievo degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.

#### INDICE:

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 tipologia ed entità del contributo
- art. 3 soggetti beneficiari
- art. 4 interventi finanziabili
- art. 5 spese ammissibili
- art. 6 presentazione della domanda di contributo
- art. 7 istruttoria delle domande di contributo
- art. 8 esclusione delle domande di contributo
- art. 9 concessione ed erogazione del contributo
- art. 10 rendicontazione della spesa
- art. 11 vincolo di destinazione
- art. 12 ispezioni e controlli
- art. 13 revoca del provvedimento di concessione
- art. 14 comunicazioni e informazioni
- art. 15 rinvii

#### **art. 1 oggetto e finalità**

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, la Regione è autorizzata a concedere alle persone fisiche proprietarie di unità destinate esclusivamente a uso abitativo privato, anche costituite in condominio, un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.

#### **art. 2 tipologia ed entità del contributo**

1. Il contributo in conto capitale non può essere superiore ad Euro 3.500,00 per ciascuna domanda.
2. L'ammontare massimo del contributo è pari al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

#### **art. 3 soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso le persone fisiche proprietarie di unità immobiliari site nella Regione Friuli Venezia Giulia a destinazione esclusivamente abitativa di tipo privato, anche costituite in condominio.

2. Non possono accedere al contributo i soggetti che costituiscono impresa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. Per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

#### **art. 4 interventi finanziabili**

1. Sono finanziabili gli interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica di unità immobiliari a destinazione esclusivamente abitativa di tipo privato site nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'Amministrazione regionale si avvale dell'Autorità Unica per i servizi idrici e rifiuti - AUSIR per l'acquisizione dello stato di fatto dell'assetto degli scarichi.

#### **art. 5 spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute:
  - a) per la progettazione dell'intervento;
  - b) per la realizzazione dell'intervento;
  - c) per l'IVA;
  - d) per gli oneri del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
  - e) per i costi a favore del Gestore del servizio idrico integrato per perfezionare l'allacciamento.
2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese di cui al comma 1 devono riferirsi a lavori conclusi precedentemente alla data di presentazione della domanda e successivamente alla data del 31 ottobre 2020.
3. Per i condomini le spese ammissibili riguardano solamente le quote millesimali riferite alle unità immobiliari ad uso residenziale, che non siano utilizzate per l'esercizio di attività economica secondo la normativa europea sugli aiuti di stato.
4. Il contributo determinato ai sensi dell'articolo 2 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell'importo della spesa ammissibile sostenuta e nel rispetto delle regole di cumulo con altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

#### **art. 6 presentazione della domanda di contributo**

1. La domanda di contributo è presentata successivamente la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 4 a partire dalle ore 09.00 del giorno 02 aprile 2024 e fino alle ore 16.00 del giorno 31 dicembre 2024.
2. La domanda di contributo è presentata "on line", attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) accessibile dalla apposita sezione dedicata del sito web regionale, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi).
3. L'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Disciplina dell'imposta di bollo, e, in particolare, all'articolo, 3, comma 1-bis dell'Allegato A.
4. Nel caso in cui, nel medesimo arco temporale di cui al comma 1, un soggetto presenti più domande, riferite al medesimo immobile, sarà considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo, purché ammissibile. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo si considera la data e l'ora di ricevimento della domanda, attestata dal sistema di cui al comma 2.
5. La domanda di contributo deve essere corredata della seguente documentazione:
  - a) relazione illustrativa dell'intervento;
  - b) copia della relativa fattura intestata al richiedente il contributo e bonifico bancario per avvenuto pagamento;
  - c) copia del documento attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo;
  - d) ogni altra documentazione a sostegno delle spese sostenute di cui all'articolo 5 comma 1;
  - e) eventuale delega nel caso in cui la domanda sia presentata da parte di un terzo delegato dal beneficiario in caso di persone fisiche;
  - f) eventuale delega nel caso in cui la domanda sia presentata per mezzo del condomino delegato dagli altri proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio, nel caso in cui non vi sia un amministratore.
6. È ammessa la presentazione della domanda da parte di un terzo delegato dal beneficiario, nel caso di persona fisica proprietaria dell'immobile. La delega, sottoscritta dal delegante e corredata da copia di un suo documento

di identità se non firmata digitalmente, è redatta su modello presente nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

7. Per i condomini la domanda è presentata per mezzo dell'amministratore, ove esistente, oppure per mezzo del condomino delegato dagli altri proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio. In quest'ultimo caso la domanda deve essere corredata dalla delega, su modello presente nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La delega deve essere sottoscritta da tutti i soggetti deleganti e corredata dai documenti di identità qualora non sottoscritta digitalmente.
8. Gli interventi descritti nella relazione illustrativa di cui al comma 5 lettera a), non possono essere modificati, sostituiti o integrati, successivamente al ricevimento della domanda ai sensi del comma 2.

#### **art. 7 istruttoria delle domande di contributo**

1. Le domande di contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di ricevimento accertato ai sensi dell'articolo 6, comma 4 e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria complessivamente disponibile.
2. L'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni per la fase di valutazione delle domande, nonché di concessione ed erogazione del contributo.
3. Il responsabile dell'istruttoria della struttura comunale competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni, fissando altresì il termine per la presentazione delle stesse.
4. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 3, non siano pervenute entro il termine stabilito ovvero risultino carenti, il responsabile del procedimento della struttura comunale competente dispone il rigetto della domanda, dandone comunicazione al richiedente il contributo.
5. I Comuni trasmettono al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile gli elenchi delle domande accolte e ammissibili a contributo entro l'ultimo giorno di ogni mese.
6. Con provvedimento del Direttore del Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile sono approvati gli elenchi nominali dei beneficiari ammessi con i relativi importi di contribuzione, redatto sulla base degli elenchi di cui al comma 5, che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata.
7. Con provvedimento del Direttore del Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile verranno trasferiti ai Comuni, i fondi a ciascuno spettante sulla base degli elenchi di cui al comma 6.

#### **art. 8 esclusione delle domande di contributo**

1. Sono rigettate, con provvedimento del Responsabile della struttura comunale competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le domande di contributo:
  - a) presentate al di fuori dei termini indicati dall'articolo 6, comma 1;
  - b) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6;
  - c) le integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 7, comma 3 non siano pervenute entro il termine indicato dal responsabile dell'istruttoria ovvero risultino carenti (articolo 7, comma 4 del presente avviso);
  - d) inviate con mezzo diverso da quello indicato nell'articolo 6.

#### **art. 9 concessione ed erogazione del contributo**

1. Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.
2. I contributi sono concessi ed erogati ai beneficiari con provvedimento del Responsabile della struttura comunale competente.
3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda ammessa a contributo è disposta la concessione parziale del contributo, nei limiti dell'importo disponibile.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di concessione ed erogazione del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia

(TAR FVG) con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

#### **art. 10 rendicontazione della spesa**

1. Non è prevista una rendicontazione del contributo.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di rispettare le condizioni poste nel decreto di concessione ed erogazione del contributo e di conservare tutta la documentazione a fondamento della concessione ed erogazione per i due anni successivi alla data del provvedimento, anche ai fini dei controlli di cui al successivo art. 12 del presente avviso.

#### **art. 11 vincolo di destinazione**

1. Ai contributi di cui all'articolo 9 non si applicano le disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

#### **art. 12 ispezioni e controlli**

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, i Comuni e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia potranno disporre, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli, anche a campione, ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.

#### **art. 13 revoca del provvedimento di concessione**

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario oppure a seguito di decadenza dal diritto all'incentivo:
  - a) qualora i beneficiari non rispettino le condizioni poste nel decreto di concessione ed erogazione del contributo;
  - b) qualora non conservino tutta la documentazione a fondamento della concessione ed erogazione per i due anni successivi alla data del provvedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
  - c) qualora in sede di istruttoria sia stata accertata la modifica sostanziale dell'intervento oggetto del provvedimento di concessione del contributo;
  - d) in caso di non corrispondenza al vero della documentazione di cui all'articolo 6 comma 5, accertata all'esito delle attività di cui all'articolo 12, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
  - e) nel caso in cui, per cause imputabili al beneficiario, non sia possibile effettuare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 12.
2. Il responsabile del procedimento della struttura comunale competente comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione del contributo.
3. La revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione del contributo comporta la restituzione del contributo indebitamente erogato, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### **art. 14 comunicazioni e informazioni**

1. Il presente avviso viene pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).
2. Responsabile regionale del procedimento: ing. Paolo De Alti, Direttore del servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

#### **art. 15 rinvii**

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).